



COMUNE DI LACCHIARELLA

Provincia di Milano

Piazza Risorgimento, 1 – C.A.P. 20084 - Tel. 02 905 78 31 – Fax 02 900 76 622

www.comune.lacchiarella.mi.it – E-mail: posta@comune.lacchiarella.mi.it

C.F. 80094250158 - P. I.V.A. 04958350151

Prot. 9313 / SM

Li, 22.06.2011

ORDINANZA SINDACALE N. 6 / 11

OGGETTO: Misure per la prevenzione e il controllo dell'infestazione da ditteri culicidi (zanzare) nel territorio comunale, con particolare riferimento alla zanzara *Aedes albopictus* denominata comunemente zanzara tigre.

IL SINDACO

Considerata la proliferazione di zanzare sul territorio comunale e l'esigenza di ridurre il loro impatto sulla popolazione;

Considerato che le zanzare depongono le uova in una molteplicità di contenitori ove è presente acqua stagnante, anche in minima quantità, e che le uova, in condizioni climatiche favorevoli, se sommerse d'acqua, si schiudono lasciando uscire le larve che si sviluppano in pochi giorni con successivo sfarfallamento dell'insetto adulto;

Viste le disposizioni dell'ASL Milano2 (prot.n.14579/2011), Dipartimento prevenzione medico – Servizio igiene e sanità pubblica, aventi a oggetto: "Misure di lotta per il contenimento delle zanzare", con le quali – tra l'altro – si sottolinea la necessità di emanare un'ordinanza che imponga a tutti i soggetti interessati l'adozione di idonei comportamenti e interventi per contrastare la diffusione delle zanzare;

Ritenuto pertanto di recepire tali disposizioni, adottando adeguate misure per la prevenzione dei disagi alla cittadinanza e per la tutela della salute e dell'ambiente;

Visto l'art.50 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;

ORDINA

alla cittadinanza, agli amministratori di condomini, ai proprietari o conduttori di edifici:

- di eseguire nei mesi invernali:

1. accurate pulizie di tutti i contenitori e recipienti esterni, di qualsiasi uso e dimensioni, allo scopo di eliminare le eventuali uova svernanti;
2. far eseguire interventi contro le femmine svernanti, a distanza di 20 giorni l'uno dall'altro, utilizzando anche le comuni bombolette insetticide spray, nei seguenti luoghi: cantine, locali caldaia, locali pompe di sollevamento, solai, vasche settiche, camere di ispezione delle reti fognarie

- nei mesi primaverili e sino all'autunno, ovvero nel periodo da aprile a ottobre:

1. di evitare l'abbandono di contenitori ed oggetti di qualsiasi natura e dimensione (quali ad es. barattoli, bottiglie, lattine, bicchieri, vasche, teli di plastica, secchi, etc.) nei quali potrebbe raccogliersi acqua piovana e di conseguenza potrebbero svilupparsi larve di zanzara;
2. di eliminare nelle proprietà private, negli orti, nei giardini, nei terrazzi qualsiasi prolungata raccolta di acqua presente in contenitori non abbandonati, ma sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso (quali ad es. annaffiatoi, secchi, sottovasi, bidoni, abbeveratoi per animali domestici, etc.) svuotando l'acqua nel terreno e non nei tombini e mantenendo i contenitori al riparo dalle piogge;
3. di coprire eventuali contenitori nei quali l'acqua debba necessariamente permanere (vasche di cemento, bidoni per l'irrigazione degli orti) con coperchi a tenuta ermetica o con zanzariere a maglie molto fini e ben fissate;
4. mettere nei vasi portafiori dei cimiteri, e in generale in tutti i sottovasi all'aperto, dei fili di rame, che risultano tossici per le larve di zanzare, oppure riempire i vasi portafiori di sabbia umida;
5. pulire e trattare con prodotti larvicidi, dal 1° maggio al 30 ottobre, con cadenza di 10/20 giorni a seconda delle condizioni meteorologiche e/o della tipologia del prodotto larvicida utilizzato, i tombini di raccolta dell'acqua piovana nelle proprie aree private (giardini, cortili, etc.);
6. provvedere nei cortili e nei terreni scoperti, e nelle aree ad essi confinanti incolte o improduttive, al taglio periodico dell'erba e ad attuare ogni misura utile a evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

ai responsabili di attività agricole, industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e di stoccaggio di materiali di recupero, e ai responsabili dei cantieri, oltre a quanto indicato ai punti precedenti:

1. di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici, allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante;
2. sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare qualsiasi raccolta d'acqua;
3. evitare raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a cinque giorni;
4. di non accatastare all'esterno presso le officine di riparazione o le attività di commercio, pneumatici di veicoli stradali scoperti o, nell'impossibilità di procedere al

loro stoccaggio al coperto, proteggerli in modo idoneo per impedire la raccolta di acqua al loro interno. Gli pneumatici/copertoni possono essere riparati dalle piogge mediante tettoie stabili o con teloni impermeabili fissati e ben tesi in modo da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;

5. di provvedere, in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all'aperto, ad eseguire nel periodo dal 1° maggio al 30 ottobre, periodici interventi larvicidi e/o adulticidi, con cadenza di 10/20 giorni a seconda delle condizioni meteorologiche, comunicando con 48 ore di anticipo al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Melegnano, la data e l'ora dell'intervento.

Prot.

11.22.08.2011

In caso di inottemperanza alla presente Ordinanza i trasgressori incorreranno nelle sanzioni previste dall'art.7-bis del D.Lgs. n.267/2000 ovvero si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 a un massimo di Euro 500,00.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Lombardia, sede di Milano, entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

DISPONE

Che i Tecnici dell'ASL e la Polizia Locale, ai quali il provvedimento viene inviato per conoscenza, sono incaricati della vigilanza circa l'osservanza della presente Ordinanza.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite la pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio e sul sito internet comunale; nonché mediante pubblicizzazione tramite gli usuali organi di informazione.



IL SINDACO
(Dr. Luigi Acerbi)

ORDINA